

LISTA DI DISTRIBUZIONE			
FUNZIONE	NOME E COGNOME	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
DG	Luca Medeot	16/04/2026	DISPONIBILE SUL SERVER
RGQ	Marcella Landi	16/04/2026	DISPONIBILE SUL SERVER
RS	TUTTI	16/04/2026	DISPONIBILE SUL SERVER
ST	TUTTI	16/04/2026	DISPONIBILE SUL SERVER

REVISIONE	MOTIVO REVISIONE
Rev. o.0 del 15/07/2022	Emissione
Rev. o.1 del 26/10/2022	Aggiunti i punti 9 e 10
Rev. o.2 del 23/11/2022	Corretti rilievi Accredia 22 nov. 2022
Rev. o.3 del 21/06/2023	Inserita proposta commerciale
Rev o.4 del 17/07/2023	Ricezione rilievi Accredia 27/06/2023
Rev o.5 del 07/11/2023	Rettifiche in base a Circolare Informativa DC n.12/2020 di Accredia
Rev. o.6 del 29/11/2024	Aggiornato par. 11.3
Rev. o.7 del 05/03/2026	Uniformato alla procedura, spostato paragrafi
Rev. o.8 del 16/04/2026	Correzioni dopo esame documentale Accredia

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
RGQ	RS	DG

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. TERMINI E DEFINIZIONI	3
4. RESPONSABILITA'	3
5. DIAGRAMMA DI FLUSSO	5
5.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE F-GAS IMPRESA	6
5.2 CONDIZIONI CONTRATTUALI	6
5.3 REQUISITI DELLE IMPRESE	7
5.4 REQUISITI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI	8
5.5 CRITERI DI COMPETENZA DEGLI AUDITOR	8
5.6 PIANIFICAZIONE DELL' AUDIT	8
5.7 AUDIT DI CERTIFICAZIONE: INCARICO E SVOLGIMENTO	9
5.8 VALUTAZIONE DELL'AUDIT	9
5.9 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO	10
5.10 REGISTRAZIONI SUL SITO FGAS.IT E RILASCIO DEL CERTIFICATO	10
6. SORVEGLIANZA	11
6.1 ESITO E RILIEVI DELLA SORVEGLIANZA	12
6.2 VARIAZIONE DA IMPRESA INDIVIDUALE A IMPRESA	13
6.3 VARIAZIONE DA IMPRESA A IMPRESA INDIVIDUALE	14
7. RINNOVO	14
8. TRASFERIMENTO E VOLTURA DEI CERTIFICATI	15
8.1 TRASFERIMENTO DA ALTRO ENTE	15
8.2 TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE	16
8.3 VOLTURA	16
9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE - CANCELLAZIONE	17

10. RISERVATEZZA	17
11. COMITATO DI SALVAGUARDIA ED IMPARZIALITA'	18
12. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI	18
12.1. RECLAMI	18
12.2. RICORSI	18
12.3. CONTENZIOSI	19
13. TRATTAMENTO DEI DATI	19
14. STRUMENTAZIONE E TARATURA	20

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il presente Regolamento definisce le regole generali che i clienti devono seguire per ottenere e mantenere la certificazione nell'ambito della normativa UNI CEI ISO/IEC 17065, le condizioni e le modalità con le quali sono gestite le attività di valutazione e degli adempimenti previsti per i richiedenti tale servizio. In particolare regola le modalità di certificazione delle imprese che svolgono interventi regolamentati dal D.P.R. 146/2018 e dal Regolamento (UE) 517/2014:
 - installazione, riparazione, manutenzione, recupero, ricerca delle perdite, smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra con GWP > 150. Reg. esecutivo (UE) 2067/2015.
 - installazione, riparazione, manutenzione, recupero, ricerca delle perdite, smantellamento su apparecchiature fisse di camion e rimorchi refrigerati, contenenti gas fluorurati ad effetto serra con GWP > 150. Reg. esecutivo (UE) 2067/2015.
- La presente procedura non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle sopraccitate apparecchiature.
- I requisiti del presente documento sono da verificare presso la sede dell'impresa richiedente o in modo documentale (per imprese Individuali).
- Certifica.srl approva la certificazione dell'azienda dopo una valutazione di un insieme di evidenze oggettive fornite dal richiedente, assicurando che le proprie attività sono svolte con imparzialità, trasparenza ed indipendenza, evitando eventuali conflitti d'interesse, al fine di assicurare la conformità del processo di certificazione.
- I servizi di Certificazione di Certifica.srl sono aperti a tutte le aziende che ne facciano richiesta e che accettino le condizioni del presente regolamento e di adempiere alle prescrizioni delle norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla certificazione. I servizi di certificazione di Certifica.srl sono infatti erogati a tutte le imprese e/o imprese individuali che ne facciano richiesta, ne abbiano le idonee caratteristiche, con ammissione, verifiche ispettive e condizioni economiche applicate in modo non discriminatorio a tutti i richiedenti.
- Il presente regolamento è a disposizione degli interessati direttamente nell'apposita area download del sito <https://www.certifica.srl/>

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme di certificazione	- D.P.R. n. 146/2018 - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
-------------------------	---

- Norme di - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
 accreditamento - RG 01 ACCREDIA nell'ultima revisione in vigore Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale;
 - RG-01-02 ACCREDIA nell'ultima revisione in vigore Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale
 - Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
 - Reg. Accredia: RG_09 nell'ultima revisione in vigore Marchio Accredia;

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento vale la terminologia utilizzata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065, nonché dal Reg. UE 517/2014, validi alla data di emissione del presente documento, con le integrazioni che seguono:

Impresa: la persona fisica o giuridica che installa, fornisce assistenza, mantiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra; IT L 150/200 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20.5.2014

Organismo di certificazione (Odc): Organismo operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 che amministra le procedure di certificazione ed emette la certificazione delle imprese F-GAS addette alle attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Responsabile di schema (RS): esperto delle attività trattate nei regolamenti CE/UE di cui al presente Regolamento e in generale oggetto del processo di certificazione, nominato dalla Direzione Generale (DG).

Comitato di Delibera (CTDD): organo di Certifica.srl con potere decisionale circa il rilascio della certificazione sulla base della documentazione di esame redatta da esperti delle attività trattate nei regolamenti CE/UE di cui al presente Regolamento e in generale nelle discipline o tecniche coinvolte nel processo di certificazione, nominato dalla Direzione Generale. Istruisce e predispone gli audit di approvazione e sorveglianza verso i centri di esame e ne valuta il risultato.

Certificato: documento emesso dell'Odc in base alle regole del sistema di valutazione definito nel regolamento PRD/F-Gas

Gruppo di Verifica (GVI): personale qualificato dall' Odc per svolgere attività ispettiva

Fatturato specifico: fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, ricerca perdite e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse.

Gas fluorurati ad effetto serra: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esfluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014.

Idonee attrezzature e strumentazioni: lista delle attrezzature e degli strumenti necessari ai fini del rilascio della certificazione, come da Prot. DC2020OC183 del 05/06/2020 di Accredia.

4. RESPONSABILITA'

Le responsabilità interne coinvolte sono:

ACRONIMO	Descrizione
DG	Direzione Generale/Datore di lavoro/ Legale rappresentante
RSG/RGQ	Responsabile del Sistema di Gestione dell'Organismo di certificazione/Resp. Sistema di Qualità

ARGQ/RST	Assistente interno al RGQ/Responsabile Della St
RSPRD	Responsabile di schema
RF	TUTTI
RGV	TUTTI

La responsabilità delle fasi di certificazioni è riassunta nel seguente schema:


PROCESSO	STATO ITER DI CERTIFICAZIONE	MODALITÀ	EVIDENZE RICHIESTE	COMPETENZA/RESPONSABILITÀ
Processo Commerciale	Richiesta di proposta contrattuale	L'impresa richiedente contatta Certifica.srl srl in forma scritta, telefonica, tramite partner commerciali	Mail, Fax, Moduli interni	RC
	Proposta Contrattuale	L'ufficio commerciale invia al richiedente il Contratto di Certificazione impresa F-GAS (Mod. 8.5.1-24) contenente anche l'elenco della documentazione necessaria	Mod. 8.5.2-24	
	Ricezione della documentazione e controfirma del Contratto	La segreteria tecnica riceve la documentazione richiesta, verifica i dati del richiedente ed la DG controfirma il contratto, inviandolo al cliente	Mod. 8.5.2-24	
Processo Pianificazione di	Riesame Contratto Imprese F-Gas	La ST procede con l'esecuzione del riesame del Contratto di certificazione allo scopo di verificare la correttezza dei dati riportati e accettare o respingere (chiedendo il completamento dei dati) ed iniziare il processo di pianificazione	Moduli interni	RST
	Gestione dell'Ordine	ST acquisisce il contratto controfirmato in tutte le sue parti e inizia 2 fasi: <ul style="list-style-type: none"> - la raccolta della documentazione pre-audit - la programmazione dell'audit verificando il calendario e l'elenco del personale qualificato 	Mail, Moduli interni	
	Programmazione audit	ST, una volta stabilito che sussistono le condizioni per programmare l'audit, (di cui al punto 5 del Reg.di schema) comunica al cliente e al RGV la data e la durata prevista per il tipo di audit richiesto: documentale per imprese individuali e in presenza per le organizzazioni. Non è possibile programmare audit da remoto, nemmeno in condizioni di urgenza, come da disposizioni Accredia.	Moduli interni Mod. 8.5.1-08 Piano di Audit FGAS Organizzazione Mod. 8.5.1-09 Piano di Audit FGAS Individuale e invio Programma di audit al richiedente (per org. E per individuali)	
Processo produttivo Esecuzione dell'Audit	Audit in campo o documentale	RGV esegue l'audit, raccogliendo le evidenze di rispondenza ai requisiti della presente PO e del Reg. e i documenti controfirmati dal richiedente nel report Mod. 8.5.1/04 e propone il rilascio o il diniego della certificazione a seconda delle risultanze dell'audit	Mod. 8.5.1/04 Report Audit Impresa FGAS + Documentazione indicata nel par.7 del mod. 8.5.1-24 Contratto di Certificazione Impresa f-gas	RGV

Processo di Riesame dell'Audit	Riesame	ST verifica la documentazione ricevuta dal RGV e compila la Check list riesame imprese FGAS relativa la parte documentale, mentre la parte tecnica viene compilata da un RGV diverso da quello che ha eseguito l'audit proponendo la decisione al CTDD	Moduli interni	RST/RGV
Processo di Delibera	Delibera	Il CTDD riceve da ST il Report di audit Impresa F-Gas (mod. 8.5.1-04) con la proposta di delibera e la check list imprese f-gas (mod. 8.5.1-19) compilata. IL CTDD decide se sussistono i requisiti per la certificazione e delibera	Moduli interni	CTDD
Processo di Registrazione	Registrazioni e invio certificato	In caso di delibera positiva, la Segreteria tecnica provvede entro 10 giorni alla registrazione nell'elenco delle imprese certificate dall'Ente, alla registrazione nella sez. C dell'impresa certificata in www.fgas.it e al successivo invio al cliente del Mod. 8.5.1-11 Comunicazione di Certificazione PRD e Mod. 8.5.1-06 Certificato Impresa F-GAS; In caso di delibera negativa, la ST invia al cliente il solo Mod. 8.5.1-11 Comunicazione di Certificazione PRD.	Moduli interni	RST
Processo di Comunicazione esterna	Comunicazioni alle Imprese e invio certificato	ST comunica alle imprese gli esiti degli audit o di altri iter quali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Il rilascio della certificazione 2. Il mantenimento della certificazione 3. La sospensione del Certificato 4. La revoca del certificato 5. La cancellazione dell'impresa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mod. 8.5.1-06 Certificato Impresa F-Gas 2. Mod. 8.5.1-11 Comunicazione di certificazione PRD 3. Mod. 8.5.1-13 Comunicazione Mantenimento Impresa F-Gas 4. Mod. 8.5.1-14 Comunicazione sospensione F-Gas impresa 5. Mod. 8.5.1-15 Comunicazione revoca F-Gas impresa 6. Mod. 8.5.1-16 Comunicazione cancellazione F-Gas impresa 	RST

5. DIAGRAMMA DI FLUSSO

Il processo di certificazione inizia con la sottoscrizione di una proposta contrattuale (Mod 8.5.1/24) e la successiva valutazione in campo (o documentale per le ditte individuali) debitamente documentata.

Prosegue con la decisione del Comitato di Delibera sulla certificazione e, in caso di esito positivo, seguono l'emissione del certificato, l'iscrizione nel registro delle imprese certificate Mod. 8.5.1/10 e nel registro Telematico nazionale www.fgas.it.



5.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE F-GAS IMPRESA

L'impresa F-Gas che desidera ottenere la certificazione deve richiedere un'offerta, via mail, telefono, fax o tramite partner commerciali/centri di esame.

In base alle informazioni ricevute, Certifica.srl srl invia al cliente i documenti da compilare che completano la parte contrattuale descritta al punto seguente. La richiesta di certificazione può avvenire anche tramite accettazione di una proposta contrattuale, che contiene l'importo dell'offerta di certificazione.

A seguito della richiesta l'Impresa è invitata a visionare lo schema di certificazione composto da:

1. Regolamento Generale (PO 8.5/01)
2. Regolamento certificazione imprese F-Gas (PO 8.5.1/01)
3. Codice etico (PO 5.1/05)
4. Tariffario F-gas imprese autorizzato dal MATTM (PO 8.5.1/03)
5. Regolamento sull'utilizzo del Marchio (PO 5.1/04)
6. Contratto di Certificazione Imprese F-GAS

Certifica.srl srl rende disponibile la documentazione di cui ai punti 1-2-3-5 ad ogni Impresa che intenda certificarsi, nel proprio sito www.certifica.srl, la restante documentazione prevista al punti 4-6 la invia su richiesta.

5.2 CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Certificazione secondo gli Schemi concordati con le parti interessate, in accordo alla norma ISO/IEC 17065, è volontaria ed il richiedente/candidato, inviando la richiesta di Certificazione, aderisce a tale schema e ne accetta, sottoscrivendo, tutte le fasi del processo di valutazione descritto nei punti successivi del presente Regolamento.

Tutte le fasi relative alla Certificazione e al mantenimento sono svolte da Certifica.srl srl con garanzia di riservatezza come previsto dal par. 4.5 della UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Certifica.srl srl nel formulare la proposta contrattuale deve attenersi al tariffario inviato al Ministero dell'Ambiente nell'ultima revisione.

L'accettazione della proposta contrattuale da parte del richiedente e la contro accettazione della DG di Certifica.srl srl è da ritenersi accordo legalmente valido tra le parti, attraverso il quale vengono stabilite le informazioni e la documentazione necessarie per la Certificazione e anche per il mantenimento, che devono essere inviate a Certifica.srl srl dall'impresa certificata, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale in caso di mantenimento.

Ai fini della trasparenza, nel contratto sottoscritto sono chiaramente indicate anche le modalità e le tempistiche per il ripristino della certificazione nel caso di sospensione. Inoltre viene chiaramente indicato che, nel caso di revoca della certificazione, l'impresa deve iniziare nuovamente l'intero iter di certificazione.

Il certificato dell'impresa ha una durata di 5 anni, a decorrere dalla data di prima emissione, ma è soggetto alla sorveglianza annuale di tipo documentale, con l'invio a Certifica.srl srl di tutte le evidenze documentali richieste dallo schema e del relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di mantenimento annuale.

La validità è vincolata al pagamento annuale delle quote previste per la sorveglianza/mantenimento, in base al tariffario applicato PO 8.5.1/03.

Il mancato versamento degli importi dovuti, secondo le modalità sottoscritte nella proposta contrattuale, comporterà l'annullamento delle attività di verifica da parte di Certifica.srl srl e, in fase di sorveglianza/rinnovo, l'emissione di una lettera di diffida che può comportare la sospensione e/o la revoca del certificato, così come previsto dal presente Regolamento e dallo schema Accredia.

L'inizio dell'iter di Certificazione prevede che l'impresa abbia accettato sia le condizioni economiche convenute nel Contratto Mod 8.5.1-24, sia l'applicazione del Regolamento di schema PO 8.5.1/01 e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Le tariffe previste devono essere versate a Certifica.srl srl nei tempi e nelle modalità indicate nel contratto accettato. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine, l'impresa F-Gas dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

5.3 REQUISITI DELLE IMPRESE

Come riportato nello schema Accredia e nel Reg. PO 8.5.1-01, per iniziare il processo di certificazione, l'impresa deve dimostrare di possedere i requisiti minimi presenti nella **TABELLA 1**:

1	Contratto Di Certificazione Impresa F-Gas	Mod. 8.5.1-24
2	Riesame Contratto imprese FGAS	Mod. 8.5.1-07
3	Visura camerale recente, massimo 6 mesi dall'emissione, dalla quale si evince che l'impresa F-Gas è iscritta al Registro Imprese come impresa F-Gas individuale;	
4	Iscrizione dell'impresa F-Gas al Registro telematico nazionale (Attestato IR)	
5	Autodichiarazione in merito al fatturato medio specifico o presunto ⁽¹⁾	Mod. 8.5.1-24
6	Report di banca dati F-Gas o riepilogo interventi presente (non applicabile per imprese alla Prima certificazione).	
7	Copia dei certificati emessi in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, di cui almeno uno in categoria I.	
8	Certificati di taratura o collaudo (se previsti)	
9	Distinta dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto	
10	l'elenco delle persone fisiche certificate ⁽²⁾ impiegate dall'impresa F-Gas, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale (PR). L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).	Mod. 8.5.1-24
11	Disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Viene eseguito un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa F-Gas in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere	
12	Altri allegati che diano evidenza del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di accreditamento Accredia e/o dal D.P.R. 146/2018 (contratti di collaborazione, noleggio, comodato..).	
13	Procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare o Piano della qualità	
14	Modalità di gestione di reclami e ricorsi	

(1) Fatturato **medio** specifico ultimi 3 anni: inerente agli interventi F-Gas per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio o camion/rimorchi refrigerati. (Nella determinazione del fatturato specifico, non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali).

Fatturato **presunto** F-Gas: il fatturato inerente gli interventi per attività sopra riportate che l'azienda nell'anno della Prima certificazione presume di poter realizzare. (Nella determinazione del fatturato specifico, non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali).

(2): La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa F-GAS (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067).

5.4 REQUISITI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

Come da schema di accreditamento, il rilascio del certificato come Impresa F-Gas individuale, avviene secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che permangano i requisiti di impresa F-Gas individuale.

Durante l'esame documentale sarà verificato quanto contenuto nella **TABELLA 1**

Verificando che il titolare:

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia l'unico certificato per le attività nelle quali l'Impresa F-Gas individuale intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

L'esito dell'audit documentale viene riportato dall'auditor nel **Mod. 8.5.1-04**.

Attività oggetto di certificazione (attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1 DPR 146/2018):

le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

5.5 CRITERI DI COMPETENZA DEGLI AUDITOR

Certifica.srl srl ha adottato dei criteri di qualifica degli auditor per assicurarsi che possiedano adeguate competenze per la gestione degli audit e per la valutazione delle imprese, reperibili nella procedura di valutazione del personale PO 7.1.2.

5.6 PIANIFICAZIONE DELL' AUDIT

L'impresa, la cui documentazione completa sia stata favorevolmente valutata, è ammessa all'audit di certificazione (in presenza o documentale per le imprese individuali), che si svolgerà secondo le modalità previste dall'ex Regolamento di esecuzione (U.E.) 2015/2067 U.E./DPR 146/2018.

Durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche dell'audit sono comunicate, per iscritto, all'impresa con il dovuto anticipo rispetto alla data dell'audit.

La documentazione richiesta per l'avvio della pianificazione degli audit è riportata nella tabella 1 sopra riportata.

Il RSPRD o il RST procederanno alla scelta dell'auditor incaricato a svolgere l'audit.

Inviando il piano di audit (Mod. 8.5.1-08 e Mod. 8.5.1-09) e in assenza di contestazioni da parte dell'organizzazione, la stessa accetta l'auditor, un eventuale Osservatore e/o personale Accredia, in affiancamento all'auditor incaricato da Certifica.srl srl.

Nel caso di stato di conflitto, Certifica.srl srl indicherà un nuovo auditor, con nuova comunicazione al richiedente.

La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive presso un'unità locale dell'impresa F-Gas, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

TABELLA 2 Annualità e modalità di verifica

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica in sede minimo 2 ore (Organizzazioni) Esame documentale (Imprese Individuali)	Esame documentale	Esame documentale	Esame documentale	Esame documentale	Verifica in sede minimo 2 ore (Organizzazioni) Esame documentale (Imprese Individuali)

TABELLA 3 Durata minima audit:

Tipo di impresa	Numero di addetti certificati	Tempo minimo di verifica (gg/uomo)
Individuale	1	N.A. (Verifica documentale)
Organizzazione	1:3	0.25 presso la sede
Organizzazione	4:8	0.5 presso la sede
Organizzazione	9:15	1.0 presso la sede
Organizzazione	16:30	1,5 presso la sede
Organizzazione	31:50	2,0 presso la sede

5.7 AUDIT DI CERTIFICAZIONE: INCARICO E SVOLGIMENTO

In fase di prima certificazione e di rinnovo, l'audit dell'impresa F-GAS verrà eseguito presso una unità locale dell'impresa F-GAS, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

L'audit per le imprese individuali è sempre di tipo documentale tranne in casi particolari di rilevazioni di NC o casi in cui il CAB lo ritenga necessario.

Il richiedente ha altresì la facoltà di richiedere comunque una verifica in azienda da parte del CAB, che per il caso applicherà un costo aggiuntivo per la trasferta.

Il nominativo dell'auditor incaricato è comunicato all'impresa tramite il Piano di audit (**Mod.8.5.1-08** per le organizzazioni e il **Mod. 8.5.1-09** per le imprese individuali).

Nel caso di stato di conflitto, il CAB indicherà un nuovo auditor, con nuova comunicazione.

Nell'audit di certificazione l'auditor dovrà controllare i documenti di cui alla TABELLA 1 sopra riportata e darne evidenza.

L'audit prevede un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa F-GAS in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere. Certifica.srl srl potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;

L'esito dell' audit viene documentato dall'auditor incaricato in un report **Mod. 8.5.1-04**, di cui una parte viene firmata dall'Impresa e dal RGV, per accettazione, ed alla stessa Azienda consegnato in copia. In tale documento vengono riportati i rilievi dell'audit, eventuali note, osservazioni o non conformità, rispetto ai requisiti dello Schema di Certificazione.

Al termine di ogni audit, il Gruppo di audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto.

5.8 VALUTAZIONE DELL'AUDIT

I criteri di valutazione dell'audit sono definiti dalla presenza o meno in fase di audit di quanto previsto nella tabella 1 al paragrafo 5.3.

L'AUDIT È POSITIVO in presenza di tutti gli elementi elencati e in assenza di commenti e/o osservazioni.

L'AUDIT È POSITIVO in presenza di tutti gli elementi elencati e in presenza di commenti e/o osservazioni.
L'AUDIT È NEGATIVO in presenza di uno o più elementi negativi e quindi in presenza di non conformità.

Audit Positivo: l'impresa F-GAS è certificabile

Audit Negativo: l'impresa F-GAS non è certificabile

L'audit al proprio interno può riportare commenti (COMM), osservazioni (OSS) e/o non conformità (NC) con il peso sotto indicato.

Commento: situazione rilevata nel corso dell'audit che può fornire spunti per un miglioramento del processo/servizio oggetto di certificazione. I commenti possono essere o meno presi in considerazione dall'impresa F-GAS, che eventualmente risponde entro il primo mantenimento.

Osservazione: situazione che riguarda il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti senza inficiare la validità del processo. L'osservazione deve essere presa in carico dall'impresa che è tenuta a inviare a Certifica.srl le proprie proposte di risoluzione entro la prima sorveglianza. Il GVI del CAB riesamina le proposte di risoluzione pervenute e le approva o rigetta. Osservazioni non risolte e/o non prese in carico dall'Organizzazione possono comportare l'emissione di NC alla prima sorveglianza utile e quindi l'impossibilità di mantenimento della certificazione. Osservazioni risolte parzialmente possono comportare l'emissione di nuove osservazioni.

Non conformità: è la totale mancanza del rispetto di uno o più requisiti di norma.

La non conformità pregiudica il rilascio della certificazione e la pratica non può essere deliberata:

L'impresa F-GAS deve risolvere la NC entro 6 mesi dall'audit, inviando a Certifica.srl srl la soluzione della NC e l'azione correttiva. Successivamente potranno essere messe in atto le seguenti situazioni:

- 1) accettazione della risoluzione della NC e dell'AC conseguente.
- 2) richiesta di approfondimenti con verifiche documentali o, se necessaria, una nuova programmazione di audit straordinario (Verifica in sede).

In caso di mancata trattazione e risoluzione della NC entro il tempo sopra indicato l'impresa deve ricominciare l'iter con una nuova offerta e una nuova domanda di certificazione.

La chiusura della NC è valutata da VRS tramite il dossier di audit o verifica delle liste di riscontro.

Se la NC viene rilevata durante le sorveglianze annuali, dopo l'avviso di 10 giorni, scatta il periodo di sospensione e l'eventuale successiva revoca.

5.9 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

La decisione sulla certificazione viene presa unicamente dall'Organo Deliberante del CAB (CTDD) di Certifica.srl srl in base alla PO 5.1-03 in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione e alle procedure interne. I membri del Comitato di delibera non devono aver partecipato al processo di valutazione.

Se il riesame da esito positivo le pratiche sono pronte per andare in delibera e sono incaricati i componenti del CTDD attraverso il **Mod. 8.5.1-12**.

I componenti del CTDD intercettano eventuali criticità non emerse durante le attività degli AVII/AVIIDI e dell'auditor e intervengono eventualmente con richieste di ulteriore documentazione.

5.10 REGISTRAZIONI SUL SITO FGAS.IT E RILASCIO DEL CERTIFICATO

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera in caso di prima emissione, rinnovo, trasferimento e voltura del certificato o entro 10 giorni lavorativi dalla data del riesame della documentazione in caso

di mantenimento/sorveglianza, sospensione o revoca del certificato, Certifica.srl srl inserisce, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, l'esito degli accertamenti.

Certifica.srl srl conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per un periodo non inferiore a due cicli di certificazione (10 anni).

Per lo schema F-Gas, le imprese vengono iscritte nel pubblico Registro telematico MATTM www.fgas.it/sez.c , collegato alla Banca Dati Nazionale.

Le comunicazioni alle imprese avvengono attraverso i seguenti moduli:

1. Mantenimento Mod. 8.5.1-13
2. Avviso di Sospensione Mod. 8.5.1-14
3. Avviso di Revoca Mod. 8.5.1-15
4. Cancellazione Mod. 8.5.1-16
5. Certificato Mod. 8.5.1-06

In caso di delibera positiva, Certifica.srl srl anticipa a mezzo mail:

- il Mod. 8.5.1-06 Certificato Impresa F-Gas numerato e firmato dalla Direzione

- il Mod. 8.5.1-11 Comunicazione di Certificazione PRD

- il logo del CAB, su richiesta.

Successivamente provvede a inviare tramite corriere il Mod. 8.5.1-06 Certificato Impresa F-Gas in formato cartaceo.

Il certificato sarà emesso come da **Mod. 8.5.1-06**, con apposito logo del CAB e di ACCREDIA e avrà validità 5 anni dalla data di delibera della certificazione.

Come da schema di accreditamento, il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 conterrà le seguenti informazioni:

- nome del CAB (Certifica.srl srl);
- ragione sociale dell'impresa F-GAS e ubicazione della sede legale dell'impresa F-Gas;
- numero di certificato;
- la dicitura "impresa" per le organizzazioni, la dicitura "impresa individuale" per le ditte individuali che hanno svolto le pratiche di certificazione con l'iter agevolato.
- il seguente scopo: "INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE O ASSISTENZA, SMANTELLAMENTO DI APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE FISSE CON DIMENSIONE MASSIMA DEL CARICO SENZA LIMITI IN KG";
- la seguente dicitura: "È stata valutata conforme ai requisiti richiesti da D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018";
- data di rilascio (prima emissione), emissione corrente, data di scadenza
- firma della DG
- Logo Accredia con numero di accreditamento del CAB per lo schema di accreditamento
- "dicitura «Emesso precedentemente da altro OdC» se il certificato è stato trasferito da altro OdC"

La validità del Certificato è subordinata alla sorveglianza annuale e quindi alla sua visibilità sul Registro Telematico www.fgas.it.

Certifica.srl srl trasmetterà al MATTM, una relazione annuale sulle certificazioni emesse l'anno precedente entro il 31 marzo.

6. SORVEGLIANZA

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza verranno effettuate a livello documentale con cadenza annuale, secondo lo schema del Regolamento Certificazione Imprese F-Gas PO 8.5.1-01.

Certifica.srl srl, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette all'impresa F-Gas certificata il Mod. 8.5.1-05 Dichiarazione per Mantenimento Certificato F-gas Impresa per richiedere l'invio della seguente documentazione:

- a) Segnalazione di modifiche dell'anagrafica aziendale
- b) Risoluzione di eventuali commenti/osservazioni
- c) la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- d) un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa F-Gas certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'impresa F-Gas certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Certifica.srl srl manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa F-Gas certificata dovrà fornire evidenza a Certifica.srl srl di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
- e) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa F-Gas (Mod. 8.5.1-05 Dichiarazione per Mantenimento Certificato F-gas Impresa) corredato dai relativi riferimenti al certificato personale di Categoria I e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (1 persona ogni 200.000 € di fatturato medio per attività previste dal Reg. 2067/2015 UE). In caso di impresa individuale la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che il titolare dell'impresa stessa è l'unica persona certificata impiegata per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione.
- f) La conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Certifica.srl srl effettua un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa F-Gas in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto (Mod. 8.5.1-05 Dichiarazione per Mantenimento Certificato F-gas Impresa).
- g) I riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare.
- h) Una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa F-Gas certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa F-Gas dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi (Mod. 8.5.1-05 Dichiarazione per Mantenimento Certificato F-gas Impresa).
- i) Distinta di pagamento della quota prevista da PO 8.5.1-03 Tariffario F-Gas Imprese.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Certifica.srl srl deve ricevere dalla impresa F-Gas certificata la documentazione prevista ai punti da 1. a 9.

6.1 ESITO E RILIEVI DELLA SORVEGLIANZA

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da a) e i), Certifica.srl srl sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. L'impresa riceverà il Mod. 8.5.1-14 Comunicazione sospensione F-Gas impresa.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa F-Gas non trasmette la documentazione prevista ai punti da a) e i), Certifica.srl srl provvederà alla revoca del certificato. L'impresa riceverà il Mod. 8.5.1-15 Comunicazione revoca F-Gas impresa.

L'impresa F-Gas, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di certificazione. Certifica.srl srl, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione, con il Mod. 8.5.1-13A Dichiarazione Sussistenza Della Competenza Prd Fgas e provvederà a registrare la sussistenza entro 10 giorni lavorativi dal rilascio della dichiarazione nella sezione apposita del Registro Telematico nazionale come da paragrafo 5.9.

L'impresa F-Gas certificata deve informare Certifica.srl srl per ogni variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della propria certificazione.

A fronte di tali variazioni, se rilevanti, Certifica.srl srl può decidere di effettuare verifiche di sorveglianza, non programmate, sia documentali che presso le sedi dove si svolgono le attività certificate.

Le non conformità minori rilevate durante la visita di ispezione iniziale dell'impresa F-Gas devono essere verificate durante la prima sorveglianza utile; le successive non conformità minori saranno, in caso, trattate nella successiva sorveglianza o in fase di rinnovo. Una non conformità maggiore rilevata durante la sorveglianza deve essere risolta in un lasso di tempo ragionevole concordato con Certifica.srl srl, la non risoluzione comporta la sospensione Mod. 8.5.1-14 Comunicazione sospensione F-Gas impresa e, nel caso di reiterazione, la revoca del certificato Mod. 8.5.1-15 Comunicazione revoca F-Gas impresa.

6.2 VARIAZIONE DA IMPRESA INDIVIDUALE A IMPRESA

L' "Impresa F-Gas individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa F-Gas", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a Certifica.srl srl che l'ha certificata come "Impresa F-Gas individuale" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa F-Gas" (organizzazione).

Certifica.srl srl, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione dell'audit ispettiva dell'impresa F-Gas presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, deve raccogliere le seguenti informazioni:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione. Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa F-Gas impieghi una persona certificata. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa F-Gas certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa F-Gas, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso). La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa F-Gas (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Certifica.srl srl dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa F-Gas in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere. Il CAB potrà avvalersi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa F-Gas);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa F-Gas certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa F-Gas dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Certifica.srl srl, in relazione alle varie casistiche che si possono presentare, deve effettuare una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento. La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive per l'audit presso un'unità locale dell'impresa F-Gas, iscritta

al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

A seguito di esito positivo della verifica, Certifica.srl srl emette un certificato aggiornato secondo quanto previsto al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa F-Gas. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa F-Gas dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

6.3 VARIAZIONE DA IMPRESA A IMPRESA INDIVIDUALE

L' "Impresa F-Gas", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi allo stesso Ente che l'ha certificata come "Impresa F-Gas" per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale". Il titolare dell'Impresa F-Gas certificata deve fornire a Certifica.srl srl la documentazione prevista per il mantenimento.

Certifica.srl srl, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato.

In occasione dell'audit di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo dell'audit della completezza e della congruità della documentazione, Certifica.srl srl emette il certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa F-Gas individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I. Certifica.srl srl controllerà la sussistenza delle condizioni anche per disponibilità di idonee attrezzature/strumentazioni, del controllo metrologico, se richiesto e della gestione di reclami/ricorsi.

7. RINNOVO

La Certificazione ha durata quinquennale (5 anni). Il rinnovo avviene previa presentazione di istanza di rinnovo da parte delle imprese/imprese individuali attraverso il Mod. 8.5.1-24 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE IMPRESA F-GAS che deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.

L'audit di rinnovo per le imprese sarà svolta presso un'unità locale dell'impresa F-Gas, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione. L'audit di rinnovo dell'impresa F-Gas individuale sarà svolta attraverso una verifica documentale.

Le attività di riesame della domanda, scelta del gruppo di verifica e pianificazione avvengono come descritto per l'iter di certificazione iniziale.

In occasione dell'audit di rinnovo, il RGV esamina e valuta, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- visura camerale (aggiornata a massimo 6 mesi dall'emissione)
- Un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa F-Gas certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa F-Gas (come specificato nel contratto di certificazione), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente

- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Verrà verificato un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa F-Gas in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto.
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa F-Gas);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa F-Gas certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa F-Gas dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

In caso di esito positivo degli accertamenti, Certifica.srl srl rinnoverà il certificato previa delibera del CdD.

L'audit di rinnovo per impresa F-Gas individuale sarà svolta attraverso una verifica documentale di quanto segue:

- visura camerale
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico inferiore a 200.000 €
- la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di essere l'unica persona certificata che l'impresa F-Gas impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione corredata dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale
- il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa F-Gas certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
- la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa F-Gas);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa F-Gas individuale certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa F-Gas individuale dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi

L'iter di rinnovo deve concludersi prima della scadenza del certificato, altrimenti viene emesso come prima certificazione.

In caso di esito positivo degli accertamenti, Certifica.srl srl rinnoverà il certificato previa delibera del CdD.

Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, Certifica.srl srl provvederà ad inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale, tutte le informazioni relative alle Organizzazioni o alle Imprese individuali che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

8. TRASFERIMENTO E VOLTURA DEI CERTIFICATI

Durante il periodo di durata di un certificato è possibile che l'impresa F-Gas chieda un trasferimento o una voltura della certificazione da altro CAB, l'impresa indica nel Mod. 8.5.1-20 Domanda di Trasferimento Impresa FGAS, la richiesta di trasferimento oppure nel Mod. 8.5.1-24 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE IMPRESA F-GAS la richiesta di voltura

8.1 TRASFERIMENTO DA ALTRO ENTE

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa F-Gas, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento, Certifica.srl srl che rilascia nuovamente il certificato (CAB subentrante) deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a) stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b) dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa F-Gas, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa F-Gas, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione **presente nel Mod.8.5.1-20**.
- d) Evidenza del pagamento come da PO 8.5.1-04 ALLEGATO TARIFFARIO IMPRESE F-GAS
- e) Attestato IR
- f) Verifica validità iscrizione Certificato Persona nel portale FGAS
- g) Copia del Certificato Impresa
- h) Mod. 8.5.1-20 Domanda di Trasferimento Impresa F-GAS
- i) Copia del documento d'identità del Legale Rappresentante
- j) Copia della visura camerale (validità 6 mesi)

Il CAB cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa F-Gas richiedente. A seguito della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, Certifica.srl srl emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Certificato" dello schema di accreditamento PRD, riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al CAB cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente revocherà il certificato.

Il certificato non deve essere considerato come un nuovo certificato, cioè prosegue la validità fino alla scadenza originaria della prima emissione.

Sul certificato emesso dopo transfer deve essere riportata la dicitura "Emesso precedentemente da altro OdC".

8.2 TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE

Il trasferimento da Certifica.srl srl ad altro CAB, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento Certifica.srl srl deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a) Richiesta scritta di Trasferimento da parte dell'Impresa
- b) Verifica della validità della Certificazione Impresa
- c) Evidenza del pagamento della revoca del Certificato come da PO 8.5.1-04 ALLEGATO TARIFFARIO IMPRESE F-GAS

Alla ricezione dei documenti sopraindicati, Certifica.srl srl rende disponibile il Mod. 8.5-05 Dichiarazione di chiusura pendenze economiche e/o tecniche per trasferimento certificato al CAB subentrante nei termini previsti dallo Schema di Accreditamento PRD.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvenuto trasferimento da parte del CAB subentrante, Certifica.srl srl revocherà il certificato.

Qualora da parte del CAB subentrante non ci sia un riscontro circa la conferma dell'avvenuto trasferimento, ma il nuovo certificato risulta visibile sul sito fgas.it, Certifica.srl srl revocherà il proprio certificato alla prima scadenza annuale utile, aggiornando di conseguenza il sito fgas.it. in caso contrario si procederà alla comunicazione della scadenza del mantenimento.

Anche in caso di trasferimento ad altro Ente, Il certificato emesso dal subentrante, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

8.3 VOLTURA

Qualora venisse richiesta la variazione di un Certificato intestato ad un'impresa F-Gas in favore di un'altra impresa F-Gas per:

- a) variazione ragione sociale (con o senza variazione di Partita Iva ma con lo stesso codice fiscale).
Certifica.srl srl potrà effettuare la voltura/variazione previa richiesta in forma scritta da parte dell'impresa.
In caso di variazione per ragione sociale la richiesta dovrà essere accompagnata da:
- Copia del precedente certificato Impresa F-GAS
 - Verifica della validità della Certificazione Impresa
 - Mod. 8.5.1-24 Contratto di Certificazione
 - Copia dell'atto con cui viene sancito il cambio di ragione sociale/denominazione sociale;
 - Dichiarazione che la nuova azienda possiede le stesse caratteristiche dell'azienda già certificata (strumenti, attrezzature, procedure),
 - Copia della visura camerale della vecchia azienda;
 - Copia della visura camerale della nuova azienda;
 - Copia del nuovo attestato (IR) iscrizione azienda al Registro Telematico Nazionale Fgas;
 - Copia di avvenuto bonifico.

Il costo della voltura/variazione tiene conto delle seguenti voci: costo presentazione domanda + costo Esame documentazione + costo di Emissione + costo dei DIRITTI SEGRETERIA.

Qualora Certifica.srl srl lo ritenesse necessario, sarà programmato un audit in presenza applicando la voce "audit supplementare" come da tariffario.

Sulla base delle informazioni pervenute, nonché il rispetto delle norme tecniche applicabili, Certifica.srl srl comunicherà la decisione sull'eventuale concessione della **variazione richiesta**.

A seguito di esito positivo del Riesame da parte di Certifica.srl srl, attraverso il mod. 8.5.1-22 Checklist Voltura Imprese F-Gas, Certifica.srl srl emetterà un certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza. Il certificato, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

- b) variazione da impresa individuale a impresa (rif. Par. 6.2)
- c) variazione da impresa a impresa individuale (rif. Par. 6.3)

9. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE - CANCELLAZIONE

L'impresa certificata può chiedere la rinuncia alla certificazione, attraverso comunicazione scritta per raccomandata o pec/mail.

Certifica.srl srl effettuerà la cancellazione del certificato dal Portale nazionale delle persone certificate su www.fgas.it/sez.c e prenderà nota nell'elenco interno, inviando opportuna comunicazione al richiedente dell'avvenuta cancellazione. Le operazioni di cancellazione ed eventuale re-emissione sono soggette a un costo di gestione espresso nel tariffario approvato dal M.A.T.T.M. (PO 8.5.1-03).

La comunicazione di cancellazione è il Mod. 8.5.1-16.

10. RISERVATEZZA

Certifica.srl garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti le certificazioni e i rispettivi Clienti. Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento (ACCREDIA) e al Meccanismo di Salvaguardia per l'imparzialità dell'Ente per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

Certifica.srl assicura che le evidenze ed i dati di qualunque tipo derivanti dalle attività di ispezione/sorveglianza sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata dall'Ente e successivamente approvata prima della loro diffusione in forma scritta dal Cliente/persona interessata, salvo i casi previsti dalla legge. Tutte le persone coinvolte nel processo di Certificazione che hanno accesso a tali dati, sottoscrivono un impegno alla riservatezza.

11. COMITATO DI SALVAGUARDIA ED IMPARZIALITA'

Il fine complessivo della certificazione di prodotti, processi o servizi consiste nell'infondere fiducia a tutte le parti interessate che un prodotto, processo o servizio soddisfa requisiti specificati (UNI CEI EN ISO/IEC 17065). Per infondere tale fiducia, Certifica.srl è tenuta a garantire la propria indipendenza, trasparenza, competenza, responsabilità, ovvero, sopra tutte, la propria imparzialità. A tal fine Certifica.srl si è dotata di un Comitato di Salvaguardia per l'Imparzialità, un organo tecnico ed imparziale, ovvero rappresentativo di tutte le parti interessate dal processo di certificazione, con il compito di assicurare l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza e l'adeguatezza delle politiche e delle risorse adottate da Certifica.srl. La composizione del Comitato e le sue regole di funzionamento sono tali da assicurare la continua adeguatezza ed il costante equilibrio delle rappresentanze. Le funzioni principali del CSI sono descritte in dettaglio nel PO 5.1-02 consistono in:

- esaminare la relazione annuale circa l'analisi sull'imparzialità e raccomanda le opportune azioni correttive riguardo eventuali inadeguatezze;
- verificare l'attuazione delle eventuali azioni correttive in merito all'imparzialità;
- verificare la correttezza formale della contabilità;
- esaminare la correttezza della politica dei prezzi alla clientela;
- eseguire un controllo a campione delle pratiche di certificazione;
- verificare che il personale abbia sottoscritto idonei impegni ai fini dell'esigenza di garanzia dell'imparzialità;
- verificare la documentazione standard destinata alla clientela, sotto il profilo della trasparenza e chiarezza dell'offerta contrattuale, nonché dell'adeguata pubblicizzazione;
- prendere atto dei regolamenti di Certifica.srl ai fini del rispetto delle norme di imparzialità;
- valutare la corretta ed imparziale gestione dei reclami e ricorsi presentati dalla clientela.

12. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI

Certifica.srl si impegna a registrare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni, e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

12.1. RECLAMI

Per "Reclamo" si intende la manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e/o all'operato dello stesso;

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di Certifica.srl, la quale sotto la responsabilità del Responsabile del Sistema di gestione della Qualità (RSGQ), analizza il reclamo individua le eventuali azioni da intraprendere per la verifica della fondatezza del reclamo e per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta per confermare il ricevimento del reclamo e dei tempi di intervento previsti circa la chiusura del reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati raggiunti nelle fasi intermedie.

Il Cliente potrà essere contattato per informazioni e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero, se del caso, per una verifica supplementare. Al reclamante verrà confermato per iscritto l'esito del reclamo e le decisioni assunte per ovviare alle conseguenze qualora l'esito delle verifiche confermi la fondatezza del reclamo.

12.2. RICORSI

Per "Ricorso" si intende l'eventuale appello formale, da parte di Clienti di Certifica.srl, aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Ente;

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da Certifica.srl nell'ambito delle attività ispettive oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto (tale

ricorso deve contenere il riferimento dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti).

Il ricorso può essere presentato, da un cliente che abbia stipulato con Certifica.srl un contratto di certificazione, o un richiedente di controllo/ispezione, direttamente contro un atto o una decisione di Certifica.srl, assunta nell'ambito o a conclusione dell'erogazione di controllo/ispezione, al fine di ottenerne la modifica e/o l'annullamento.

Ogni ricorso scritto, che pervenga a Certifica.srl, viene preso in esame e trattato al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie, senza che ne scaturiscano azioni discriminatorie nei confronti di chi presenta il ricorso.

Ogni ricorso viene sottoposto alla Direzione, la quale provvede a fare eseguire gli accertamenti in merito tramite la procedura PO. 8.7.1 (gestione reclami ricorsi e contenziosi) in cui viene utilizzato personale indipendente non direttamente coinvolto nell'oggetto del ricorso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza, esperienza e competenza del personale incaricato dell'analisi; nel caso di ricorsi relativi ad attività di ispezione non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica.

Al termine del processo di riesame, la Direzione provvederà a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definitive e le azioni necessarie, comunque entro il termine massimo di 40 giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di necessità, Certifica.srl può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova.

I costi del ricorso saranno a carico:

- di Certifica.srl se il ricorso è accolto;
- del ricorrente se il ricorso è respinto.

12.3. CONTENZIOSI

Qualora l'esito del ricorso non venga accettato dal cliente si aprirà una procedura di contenzioso. Il contenzioso verrà gestito ed analizzato in relazione al contratto ed alle specifiche clausole previste o, se assenti specifiche clausole, alla legislazione vigente.

La risoluzione di eventuali contenziosi insorti tra le parti, direttamente o indirettamente, per l'applicazione o per l'interpretazione della documentazione o delle attività di Certifica.srl è effettuata tramite un tentativo di soluzione stragiudiziale.

Qualora il tentativo di soluzione stragiudiziale non andasse a buon fine il contenzioso seguirà la normale evoluzione prevista dalla legislazione richiamata dal contratto e dal foro competente.

Certifica.srl nel formulare l'offerta si attiene all'ultimo tariffario inviato al Ministero dell'Ambiente ed approvato. Negli accordi legalmente validi tra il Certifica.srl e il cliente (di seguito "contratto"), vengono stabilite le informazioni e la documentazione previste per la LA DECISIONE DELLA CERTIFICAZIONE E L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO

13. TRATTAMENTO DEI DATI

Certifica.srl in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati delle imprese richiedenti la certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e garantisce il rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza previsti dalla Norma UNI EN ISO/IEC 17065 anche in merito alle informazioni inerenti all'identificazione dei candidati agli esami di certificazione.

Certifica.srl gestisce i dati secondo le misure di sicurezza descritte nella Privacy Policy www.certifica.srl

Certifica.srl valuta i reclami provenienti dalle aziende che ha certificato. I rilievi raccolti dal mercato e tramite processi di autovalutazione sul proprio operato, saranno oggetto di continuo monitoraggio da parte del RS e della Direzione, che verificheranno periodicamente l'efficacia del SGQ dell'Organizzazione. La gestione dei reclami e dei ricorsi è descritta nel documento PO. 8.7.1 GESTIONE RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.

14. STRUMENTAZIONE E TARATURA

Strumenti ed attrezzature di cui è previsto OBBLIGO di DISPONIBILITA'

Per conferma metrologica, secondo quanto definito nella UNI EN ISO 10012:2004, si intende l'insieme di operazioni richieste per garantire che un'apparecchiatura per misurazione sia conforme ai requisiti per l'utilizzazione prevista. La conferma metrologica comprende la taratura e l'audit delle apparecchiature per la misurazione. Ove non specificati a livello normativo (es. art.6 comma 2 del Regolamento (CE) n.1516/2007), i requisiti metrologici (es. campo di misura, errore massimo, incertezza di misura) così come gli intervalli di conferma metrologica devono essere stabiliti dall'impresa e dall'Ente al fine di confermare l'idoneità per l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura per misurazione. Fintanto che tale conferma non è dimostrata e documentata, la conferma metrologica non è da considerarsi completata.

Durante l'audit di certificazione è dovere del RGV il controllo della strumentazione.

La strumentazione dovrebbe essere presente per un confronto con la documentazione presentata dall'impresa (elenchi, diari di taratura/manutenzione, tarature..), ma potrebbe anche non essere presente poiché impegnata in luogo di lavoro (cantieri) o disponibile solo tramite comodato e/o noleggio. In questo caso l'RGV deve verificare la coerenza con la tabella sotto riportata e verificare dettagliatamente il contratto di noleggio/comodato e la documentazione che attesta la conferma metrologica e lo stato di manutenzione, comunque obbligatori.

Tab. 4 Lista degli strumenti ed attrezzature previste:

	STRUMENTO/ATTREZZATURA	OBBLIGO DISPONIBILITA'	OBBLIGO MANUTENZIONE FREQ. MIN.	OBBLIGO TARATURA/FREQ. MINIMA
1	Stazione/Kit completa/o per saldobrasatura	SI	come da libretto	NO
2	Pompa per il vuoto	SI	come da libretto	NO
3	Vacuometro (se non compreso in pompa vuoto)	SI*	come da libretto	NO
4	Recuperatore gas/olio	SI	come da libretto	NO
5	Bombole di recupero gas refrigerante	SI	come da libretto	NO
6	Kit azoto completo di bombole, riduttori e manometri	SI	come da libretto	NO
7	Gruppo manometrico e flessibili	SI	12 MESI	SI (24 mesi)
8	Pinza amperometrica e/o tester	SI	12 MESI	SI (24 mesi)
9	Termometro digitale comprese sonde a contatto	SI	12 MESI	SI (24 mesi)

10	Bilancia elettronica digitale	SI	12 MESI	SI (24 mesi)
11/a	Cercafughe elettronico con sensibilità di 5 gr/anno	SI*	12 MESI	SI (12 mesi)
11/b	Cercafughe schiumogeno	SI*	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
11/c	Cercafughe colorante/tracciante	SI*	12 MESI	NON APPLICABILE

*L'impresa deve avere a disposizione almeno uno di questi mezzi di ricerca delle perdite.

In fase di certificazione PRD la strumentazione FGAS che necessita di controllo metrologico è:

- cercafughe*
- manometro
- termometro
- bilancia
- pinza amperometrica

La mancanza, al momento dell'audit di certificazione o nelle successive sorveglianze, della disponibilità anche di parte della strumentazione porta ad una Non Conformità bloccante.

La mancanza al momento dell'audit o nelle successive sorveglianze di un certificato di taratura e/o rapporto di taratura, porta ad una Non Conformità bloccante.

Per il **solo cercafughe elettronico** va invece fatto riferimento al Reg. CE 1516/2007, al Reg. UE 517/2014 e al DPR 146/2018 per i quali è necessaria la prova funzionale che include la taratura periodica dello strumento. Inoltre Accredia con la circolare DC 12/2020 ha specificato che il cercafughe elettronico deve essere sottoposto a taratura annuale.